

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

— condannare la Commissione alle spese.

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per un periodo indeterminato e condanna dell'Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire presso l'Europol e qualsiasi diversa compensazione che lei avrà effettivamente percepito.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione adottata dall'Europol il 6 maggio 2013 con la quale quest'ultimo informa la ricorrente che non procederà a rinnovare il suo contratto a durata determinata che si concluderà il 31 ottobre 2013;

— condannare l'Europol a corrispondere alla ricorrente la differenza tra, da un lato, l'importo della retribuzione che le sarebbe spettata se avesse continuato ad esercitare le sue funzioni presso di esso e, dall'altro, l'importo della retribuzione, degli onorari, dell'indennità di disoccupazione o di qualsiasi diversa compensazione sostitutiva che ella ha effettivamente percepito dal 1° ottobre 2013 in sostituzione della retribuzione che percepiva presso l'Europol;

— condannare l'Europol alle spese.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-123/13)

(2014/C 52/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. P. Joassart)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di risolvere il contratto della ricorrente in quanto agente contrattuale con effetto immediato.

Conclusioni della parte ricorrente

— annullare la decisione di licenziamento, notificata con lettera del 7 marzo 2013;

Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — ZZ/Parlamento

(Causa F-124/13)

(2014/C 52/107)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: C. Bernard-Glanz, lawyer)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'Autorità investita del potere di nomina recante rigetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione controversa e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

— condannare il convenuto a versare al ricorrente un importo pari a EUR 50 000, a titolo di risarcimento dei danni morali, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale fino alla data di liquidazione definitiva;

— condannare il convenuto a versare al ricorrente un quarto delle spese mediche sostenute dal ricorrente in relazione al peggioramento del suo stato di salute, a titolo di risarcimento del danno materiale subito, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale fino alla data di liquidazione definitiva;

— condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-1/14)

(2014/C 52/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)